Legge regionale 20 ottobre 2017 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

Art. 17

(Presentazione delle domande)

1. Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande:

a) di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

b) di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

c) di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

d) di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;

e) di rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e c);

f) di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7;

g) di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5.

2. Le domande sono predisposte in conformità al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e).

2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).

(1)

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 6/2019